

AMBIENTE 1° GIUGNO 2015 Nuovi Criteri di Classificazione Rifiuti

Quali cambiamenti dopo il 31-05-2015, per la Classificazione dei rifiuti?

Conosci i rischi di un'errata o assente classificazione e/o caratterizzazione dei tuoi rifiuti?

NUOVI CRITERI DI CLASSIFICAZIONE RIFIUTI DAL 1 GIUGNO 2015

A far data dal 1° giugno 2015 si applicheranno:

- Il nuovo Regolamento UE N° 1357/2014 del 18-12-14
- La Decisione 955 del 18-12-2014.

Entrambi apporteranno modifiche significative:

all'Allegato D - elenco dei CER applicabili

all'Allegato I della parte IV del D.Lgs. 152/2006 - Riferimento per l'attribuzione delle caratteristiche di pericolo

In particolare i cambiamenti rilevanti sono due:

1° CAMBIAMENTO

Dal 1° Giugno vi sar l'entrata in vigore delle **Nuove caratteristiche di pericolo**, la cui determinazione, per certi aspetti, si baser su **principi completamente diversi dai precedenti**.

Anche la sigla verr modificata. Si indicheranno con **HP** (al posto di H).

In sostanza dal 1° Giugno queste saranno le nuove definizioni delle nuove caratteristiche di pericolo:

HP1 esplosivo

HP2 comburente

HP3 infiammabile

HP4 irritante – irritazione cutanea e lesioni oculari

HP5 tossicit specifica per organi bersaglio (STOT)/tossicit in caso di aspirazione

HP6 tossicit acuta

HP7 cancerogeno

HP8 corrosivo

HP9 infettivo

HP10 tossico per la riproduzione

HP11 mutageno

HP12 liberazione di gas a tossicità acuta

HP13 sensibilizzante

HP14 ecotossico

HP15 rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma può manifestarla successivamente

Le nuove caratteristiche di pericolo verranno identificate con altrettanti **nuovi pittogrammi**.

I principi di riferimento saranno gli stessi del Regolamento Europeo 1272/2008 sulla classificazione etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele. (cosiddetto CLP).

2° CAMBIAMENTO

Il secondo cambiamento riguarda l'introduzione e variazione di nuovi codici CER.

Non saranno molti ma ci sono.

010310* Fanghi rossi derivati dalla produzione di allumina contenenti sostanze pericolose, diversi da quelli di cui alla voce 010137*

070217 Rifiuti contenenti silicio, diversi da quelli di cui alla voce 070216*

160307 Mercurio metallico

190308 Mercurio parzialmente stabilizzato

Inoltre è cambiata anche la descrizione di altri Cer già presenti nell'elenco attualmente in vigore.

PROBLEMA

Il grosso problema è che non è previsto nessun periodo transitorio. Cioè fino alle ore 23,59 del 31/05/2015 valgono le vecchie caratteristiche di pericolo H. Dalle ore 00:00 del 01/06/2015 entrano in vigore le nuove caratteristiche HP.

Quindi dal 1° Giugno 2015 chi non ha classificato correttamente i propri rifiuti in base alle nuove normative che entreranno in vigore, potrà incorrere in sanzione.

Ai fini pratici le conseguenze più significative del provvedimento sono la completa scomparsa delle frasi di rischio con cui abbiamo familiarizzato per lungo tempo e alcune significative variazioni nelle concentrazioni limite di alcune molecole che possono rendere pericoloso un rifiuto.

PERCHÉ È IMPORTANTE LA CLASSIFICAZIONE/CARATTERIZZAZIONE DEI TUOI RIFIUTI?

Al contrario di quello che si possa pensare è proprio la fase di identificazione del rifiuto (classificazione e caratterizzazione) che deve essere valutata con estrema attenzione, perché è da quella fase che poi prende corpo tutta la filiera della gestione dei tuoi rifiuti.

Confezionamento, Etichettatura, Stoccaggio, Registrazione sul Registro di C/S, Documenti per Trasporto e, soprattutto, Smaltimento in sito idoneo.

Un errore commesso nella fase di classificazione e caratterizzazione rifiuto, verrebbe trascinato in tutte le altre operazioni e verrebbe sicuramente rilevato nella fase di controllo, che l'Ente di controllo potrebbe effettuare o presso la tua azienda oppure, (avvenimento molto frequente), durante un controllo di routine presso il tuo smaltitore poco attento e poi a cascata risalire a te.

E una volta rilevato l'errore, s'innescerebbero tutte quelle azioni giudiziarie (verbale, sanzioni amministrative e a volte anche penali, consulenze supplementari, eventuali ricorsi da valutare con il legale) ed altri effetti collaterali inevitabili (stress, danno all'immagine della tua azienda) che comporterebbero lo spreco di ulteriore denaro e soprattutto, come sappiamo bene tutti, ma molto spesso ce ne dimentichiamo, lo spreco del bene più prezioso al mondo, che è il "tempo".

QUALI SANZIONI SONO PREVISTE PER MANCATA O ERRATA CLASSIFICAZIONE/CARATTERIZZAZIONE DEI TUOI RIFIUTI?

La sanzione per questo tipo di reato, non ha limiti. Nel senso che può arrivare a cifre enormi.

Il cambiamento consistente sulle sanzioni parte dal 2011.

(Un altro pesante cambiamento sanzionatorio è appena stato legiferato in questi giorni dal governo che inserisce sanzioni penali molto pesanti per alcuni reati ambientali).

Il 16 Agosto 2011 è entrato in vigore Il D.Lgs 121/2011 che aggiungendo l'articolo 25 undicies al D.Lgs 231/2001, ha messo sotto il regime sanzionatorio del D.Lgs 231 anche i reati ambientali e quindi anche i reati sulla Gestione dei rifiuti.

In poche parole, Il D.Lgs 231/2001 considera che alcuni reati (dal 2011 appunto anche quelli ambientali), siano riconducibili ad un difetto organizzativo dell'Impresa.

Quindi se consideriamo il reato di:

Fornitura di false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o uso di un certificato falso (o inesistente),

-L'art. 258 c.4 del D.Lgs 152/2006 lo punisce con:

Sanzione Penale dell'arresto fino a 2 anni.

-E il D.Lgs 231 con:

Sanzione pecuniaria che va da 150 a 250 quote. (Il valore di una quota è a discrezione del giudice e può andare da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.549,00). Quindi la sanzione minima è di € 38.700,00 la massima è di € 387.250,00.

Si potrebbe configurare anche il reato di:

Gestione illecita di rifiuti

-L'art 259, c.1 del D.Lgs 152/2006 lo punisce con:

Sanzione Penale dell'arresto fino a 2 anni, e sanz. Amministrativa fino a 26.000 €

-E il D.Lgs 231 con Sanzione pecuniaria che va da 150 a 250 quote.

(che significa ancora da € 38.700 a € 387.250,00)

Le potenziali sanzioni potrebbero essere queste. Sempre che non si sia incorso anche nel reato di inquinamento ambientale, per smaltimento in sito non appropriato, e in questo caso i costi non sono identificabili, ma potrebbero essere veramente incalcolabili.

COSA DEVI FARE? (OPPURE COSA DEVI ACCERTARE CHE SIA STATO FATTO)

Sono in particolare 2 le cose importanti da fare:

Primo:

La prima cosa (la più importante) è accertarsi che sia stata compilata una Scheda Descrittiva del rifiuto. Tale scheda (tra i vari dati identificativi del rifiuto) deve comprendere in particolare dettagliatamente:

-Processo Produttivo specifico del singolo rifiuto

-Elenco delle materie prime che hanno contribuito alla formazione del rifiuto

-Per ogni materia prima indicata dovrà essere allegata la relativa scheda di sicurezza

La scheda fungerà da Carta d'identità del rifiuto e sarà la base per la dimostrazione di tutte le valutazioni eseguite per la corretta classificazione del rifiuto.

Secondo:

Per la più approfondita valutazione del rifiuto e della sua composizione, a questo punto, oltre alla Scheda di cui sopra, per la maggior parte dei rifiuti (soprattutto per i codici non pericolosi cosiddetti a specchio ed anche per l'attribuzione delle corrette caratteristiche di pericolo per i rifiuti pericolosi) sarà indispensabile per la valutazione del superamento o meno dei valori soglia dei vari parametri, procedere con il campionamento a norma Uni 10802 del rifiuto e con l'esecuzione della relativa analisi di classificazione/caratterizzazione.

Ho rimarcato il campionamento a norma Uni 10802, perché in assenza di un campionamento corretto, l'analisi vale poco o niente.

Per alcuni rifiuti, potrà essere sufficiente la valutazione delle schede di sicurezza, basandosi sempre sulle importanti informazioni della scheda descrittiva del primo passaggio.

In sintesi:

Con l'entrata in vigore della Legge 116/2014 (17.02.2015) e del nuovo Regolamento UE 1357/2014 (01.06.2015) SCATTA L'OBBLIGO DAL 1° GIUGNO DI CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI secondo i nuovi criteri.

COSA CAMBIA

- È stato aggiornato il Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER)
- Sono stati modificati alcuni limiti di concentrazione e criteri per l'attribuzione delle classi di pericolo
- È stata introdotta una nuova denominazione delle classi di pericolo (si passa dalle classi H alle classi HP)

COSA BISOGNA FARE

Tutti i codici rifiuti PERICOLOSI e quelli (cosiddetti) "A SPECCHIO" devono essere riclassificati sulla base dei nuovi criteri.

È quindi necessario:

- Verificare se l'analisi del rifiuto (in corso di validità) di cui si è in possesso può essere integrata/aggiornata
- Procedere con la rideterminazione delle caratteristiche di pericolo sulla base dei nuovi criteri
- DAL 1° GIUGNO 2015, riportare la nuova codifica delle pericolosità su formulari, SISTRI e Registro di Carico/Scarico

COS'E' UN CODICE RIFIUTO A SPECCHIO

Per rifiuto con codice "a specchio" s'intende un rifiuto che non può essere classificato come "NON PERICOLOSO" assoluto, in quanto le caratteristiche di pericolosità potrebbero cambiare sulla base del processo che lo ha generato. La descrizione di questa tipologia di rifiuti è caratterizzata dalla dicitura "[...] diverso da quello di cui alla voce xx.xx.xx"